



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CARUSO, CARDIELLO, GENTILE, PASTORE,
SARRO, ALLEGRINI, FERRARA, VALENTINO, COMPAGNA e BALDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2011

Disposizioni in materia di trasparenza delle candidature nelle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei deputati, per il Parlamento europeo, per i consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché per la nomina di amministratori di enti e società pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che è ora offerto al vostro esame tratta di grande criminalità organizzata di stampo mafioso (e non solo), seppure sotto un profilo del tutto particolare.

Si tratta di un fenomeno di cui molto si discute e che, da più decenni, occupa uno spazio di oggettiva, sempre uguale, grande attualità nella vita politica, nel contesto sociale, oltre che nelle aree economiche del nostro Paese, che ora sempre più insistentemente si riconoscono essere da esso influenzate.

Ci si intende dunque riferire a quel fenomeno, per tratti assai sfuggente (e quindi difficilmente individuabile con sufficiente chiarezza per renderlo regolabile in conformità ai nostri principi di diritto), ma per altri tratti assolutamente evidente, sino al limite dell'arroganza e della protervia, che non a caso costituiscono peraltro il «fondamentale» di riconoscibilità di chi ne è protagonista o anche solo si limita a praticarlo da semplice gregario.

Ci si intende in particolare riferire alla progressiva, sempre più insistita, manovra della grande criminalità organizzata tesa ad introdurre, ad «infiltrare» - per dirla più propriamente - esponenti di proprio riferimento nel tessuto dirigente e produttivo del Paese: e dunque, in principalità ma non solamente, nei contesti professionali ed imprenditoriali, che di esso costituiscono il nerbo formativo delle opinioni, ma anche nelle funzioni burocratiche di ogni livello, e - da ultimo - nella «prima linea» dei centri decisionali, vale a dire nel cuore della politica, sia essa quella nazionale (presto, o forse già ora, anche quella europea), sia essa, ancor più insidiosamente (anche alla luce del sempre più marcato posizionamento federalista e sussidiario

del Paese), quella delle regioni, degli altri enti locali, dei tuttora numerosi soggetti che, per mano diretta e totale dello Stato, ma anche da parte di questo solo partecipativamente, svolgono ruoli economici e sociali di grande centralità.

La complessità della questione (con accentuazione, quindi e per questo solo, della sua già denunciata insidiosità) è in tutta evidenza ancora superiore, proprio con riferimento a tale ultima area, quella della politica, giacché gli strumenti di contrasto per le prime, quelle a spiccata connotazione economica e produttiva, sono di carattere prettamente giudiziario e non sono astrattamente limitati da alcunché, se non che dalla esigenza di legalità dell'indagine.

Per le seconde, invece, non può non tenersi doverosamente conto di ancor più sottili e delicati confini, che sono quelli del puntuale rispetto dei presidi, che sono posti a tutela dell'effettività del principio di formale e sostanziale democrazia che governa (e deve, irrinunciabilmente, continuare a governare) il sistema di espressione della volontà popolare nella costituzione delle massime classi dirigenti del Paese, in sede nazionale come in sede locale.

L'azione di contrasto nei confronti della pervasiva azione di infiltrazione della grande criminalità organizzata nei sistemi della politica, ad ogni livello della medesima, sia essa diretta o indiretta, deve dunque saper rispondere a principi e a obiettivi di efficacia e di effettività di risultato, da una parte, ma deve anche coniugarsi, dall'altra, con il rispetto di non rinunciabili criteri di proporzionalità e di pertinenza, cosicché possa ragionevolmente ambirsi, in grande esercizio di equilibrio, ad impedire un fenomeno, diversamente devastante e soprattutto progressivamente sem-

pre più inarrestabile, di contaminazione (ancorché indiretta, si ripete) dei sistemi di amministrazione e di governo del Paese e degli spazi della politica, da parte delle organizzazioni mafiose.

Ed è peraltro proprio dalle acute e inequivocabili parole scelte e scandite dal senatore Beppe Pisanu, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (la «Commissione Antimafia», nella XVI legislatura ora in corso), oltre che dai seri e severi allarmi da lui lanciati nel corso delle relazioni svolte sull'argomento, assai illuminanti della situazione, ancorché parziali rispetto al loro definitivo e conclusivo assetto, che occorre prendere le mosse per segnare le due grandi aree di vita legale del Paese, più gravemente colpite e più seriamente danneggiate dall'azione delle grandi criminalità, da quindi assolutamente e prioritariamente proteggere.

Si tratta, in primo luogo, dei sistemi delle economie (tanto al nord, quanto al sud), sia quelli a più spiccato regime di prossimità, sia quelli viceversa caratterizzati da investimenti imponenti e comunque significativi, sia - addirittura - quelli che ascrivono le loro dinamiche ai mercati regolamentati, all'ambiente delle banche e degli scambi finanziari: soggetti il cui controllo assume, nelle logiche mafiose, grande appetibilità da una parte, per la loro intrinseca e naturale attitudine alla ripulitura dei profitti inconfessabili delle bande criminali, e, da altra parte, che sono da queste medesime gravemente danneggiati e rallentati in relazione al loro naturale sviluppo e alla loro possibile crescita.

Ed è pertanto proprio al ricordato, meditato e prudente, ma non per questo meno chiaro, monito sul punto, che pure proviene dal Presidente della Commissione antimafia senatore Pisanu, che deve farsi riferimento per individuare e scandire il primo «territorio» da difendere. Con soluzioni ed interventi che sono, certo, affidati in principalità alla

politica, e alla sua capacità di far funzionare burocrazie e apparati dello Stato, sistemi di giustizia compresi, ma che - come tali - non possono altresì prescindere dal combinato effetto con azioni quotidiane, che si reclamano effettivamente, inequivocabilmente, veramente, concretamente e non solo apparentemente dedicate al sostegno dei commerci e delle manifatture, da parte di chi dispone delle finanze, del mercato delle risorse. In ogni latitudine e longitudine del Paese.

Un unico comune nefasto denominatore per «cosa nostra», in Sicilia e nel mondo; per la camorra napoletana, per la ndrangheta calabrese caratterizzata da forte ambizione espansionistica e da un non nascosto interesse ad ogni tipo di investimento, da praticare (come del resto è banalmente ovvio) soprattutto nelle aree del Paese a maggior dinamicità economica, e conseguente benessere, e quindi nelle regioni del nord; per non dimenticare «sacra corona unita» e mafie straniere (cinesi, russe e sudamericane, in particolare), la cui pericolosità, anche di prospettiva, non è certo consigliabile sottostimare: posto che «mafia» sempre corrisponde, in una parola, a un soggetto pluriforme capace di essere infestante portatore della malattia sociale di più assoluta gravità con cui siamo costretti a misurarci, avendo ben presente che proprio dalle ragioni e dal successo della difesa dell'economia dipenderanno i «carburanti» su cui potrà farsi affidamento (per generare lavoro, occupazione, cultura, e - ancora - desideri ed emozioni giovanili), che saranno il reale antidoto nei confronti della ancora più pericolosa pervasività criminale che non potrà essere che quella del ritorno sui territori, per il dominio degli stessi e la sopraffazione dei suoi abitanti.

La politica (lo si è appena scritto) deve essere il primo attore della descritta azione di difesa, ma tale non potrà invero essere (ovvero se lo sarà, lo sarà solo in termini gravemente indeboliti), finché sarà anche essa stessa - come è - il secondo principale ber-

saglio della strategia malavitosa di infiltrazione.

La politica, dunque, come principale attore del contrasto, ma anche come principale bersaglio dell'azione malavitosa; bersaglio, peraltro, non certo occasionale o casuale, ma anzi facilmente individuabile come proprio ad una strategia delineata, una strategia consapevole della possibilità di lettura sintetica di contemporanee molteplicità di risultati: attuare o controllare la politica, e determinarne o anche solo fortemente condizionarne ed influenzarne le scelte, vuol dire al tempo stesso gestire il potere, e quindi selezionare le attività e dare privilegio agli interessi che si contrappongono, ma vuol dire anche (e soprattutto) condizionare persino gli stessi strumenti di contrasto.

Una politica capace di «leggere» i pericoli che vengono dalla criminalità, le insidie che la stessa pone, non può che, in tutta ovvietà, essere una politica sana ed esente da commistione. Una politica, dunque, devastante e inaccettabilmente pernicioso per chi pratica mafia.

Come ancor più deve necessariamente essere quella politica che si possa fare carico di determinare sempre più aggiornate e performanti leve di contrasto all'azione mafiosa, sia in termini operativi, sia dal punto di vista del diritto, attraverso una permanente opera legislativa: che sia tale da poter correntemente continuare a dare, a Forze di polizia e a magistratura, gli arnesi con cui misurarsi sul campo nei confronti di vecchie e nuove realtà criminali.

Ed ecco dunque che «contrasto dei contrasti» deve proprio essere, ai giorni nostri, quello teso in principalità a porre al riparo le aree della politica dalle infiltrazioni e pervasività di cui le mafie sono capaci, ivi per giunta comprese quelle che si pongono in termini assolutamente non evidenti.

Tenere le mafie fuori dalla politica vuol dire - ed è banale affermarlo - mantenere sana la politica, ma vuol dire anche creare i reali ed effettivi presupposti perché la poli-

tica possa fare (e faccia) la sua parte, determinando azione legislativa e di governo le cui efficacie saranno tali da generare protezione anche per ogni altro contesto sociale a rischio d'aggressione: dall'economia, di cui prima si diceva, a qualunque altro.

Un tema di tale importanza non poteva che essere, come già si diceva in apertura, ampiamente dibattuto: intanto proprio in ambito della politica, come del resto è ovvio che sia, ma anche - sempre più ed a dimostrazione di quanto l'argomento sia ormai fortunatamente avvertito con grande consapevolezza sia dall'opinione pubblica diffusa, sia dai mezzi d'informazione - in plurime occasioni di dibattito.

Non c'è iniziativa sociale o culturale, organizzata anche in comunità non rilevanti dal punto di vista numerico, che non abbia inserito fra i temi da trattare quello della criminalità organizzata di rango mafioso e dei suoi tentativi di infiltrazione della politica. Ma ciò, per amor di verità, diversamente non è se si osserva il palinsesto di qualsiasi ciclo di *talk show* televisivi, e se si va altresì a verificare come - sempre più e sempre più virtuosamente - la questione venga affrontata in ambiente scolastico, così da configurare una generalizzata presa di coscienza figlia di un'informazione radicata e assolutamente non occasionale.

Consegue, da un così ampio ventaglio di occasioni di confronto di opinioni e di idee, una molteplicità di proposte di soluzione al problema, che in alcuni casi apportano utili contributi di originalità, mentre in altri - pur non registrando concreta praticabilità - hanno in ogni caso il merito indiscusso del tener alta l'attenzione collettiva.

Si è dapprima peraltro accennato ad un aspetto su cui conviene tuttavia tornare, per la centrale importanza che esso pure ha, sebbene da prospettiva tutt'affatto diversa.

Il nostro assetto costituzionale scandisce con nettezza, come primario fondamento del sistema democratico che lo regge, il principio del diritto di elettorato attivo e passivo

in capo a ciascun cittadino, e del suo libero esercizio, con l'unico limite che è soltanto quello di volta in volta individuato segnatamente dalla legge, in termini specifici e definiti, assolutamente non generalizzati e non generalizzabili.

È questo un principio di libertà (e di eguaglianza) che, per coloro che sono proponenti del disegno di legge in esame, ha le indiscusse e indiscutibili qualità dell'assolutezza e della non negoziabilità, e che non potrà essere pertanto mai nemmeno secondariamente scalfito, nemmeno «sull'altare» di pronti ed efficaci risultati su quel fronte di contrasto della cui condivisione di assoluta centralità non è peraltro prima mancata la convinta affermazione.

Ed è dunque questo il motivo per cui ha costituito prima scelta, nell'affrontare la declinazione normativa della proposta di seguito avanzata, quella di nettamente escludere l'ipotesi, pure da più parti anche autorevolmente evocata, di disposizioni che, pur avendo l'oggettivo pregio di intervenire radicalmente sul problema, propongono come soluzione quella del venire senz'altro meno del requisito della candidabilità (e quindi, inevitabilmente, dell'eleggibilità) in capo a tutti coloro che, pur non essendo stati raggiunti da sentenze penali definitive di condanna, abbiano tuttavia nei propri confronti pronunce per l'appunto non definitive, oppure inchieste in corso, ovvero - addirittura - misure di prevenzione che, proprio come tali, sono adottate tutte le volte che sorge soltanto il sospetto fondato che pur non essendovi azioni criminali in atto (ovvero non essendovene di dimostrabili al momento) - vi sia tuttavia la necessità di una difesa preventiva rispetto ad eventi che, se non prevedibili con certezza, hanno tuttavia caratteristica di presumibilità: per contesto familiare (a volte anche solo ambientale), ovvero - comunque - per la sussistenza di indicatori apprezzabili secondo criteri criminologici.

La soluzione che il disegno di legge viceversa propone (e che, di qui a poche righe,

sarà oggetto di qualche sintetico commento), investe invece sul valore della trasparenza, nella convinzione che i cittadini, ferma la tassativa condizione di essere informati in maniera corretta, abbiano in sé tutti i numeri e le possibilità per compiere scelte consapevoli, e tuttavia soprattutto libere, senza che sia loro tolto il diritto di esercitare il voto in termini pieni, in assoluta esenzione dai condizionamenti illegali che possono determinarsi (in verità il condizionamento del voto deve essere in sé ritenuto sempre illegale, anche tutte le volte in cui lo strumento con cui è operato è in sé legittimo); senza che sia tolta loro la volontà, in qualunque sede, di chiamare chi più loro aggrada a qualsivoglia pubblico incarico.

Purché ciò tuttavia avvenga in termini di assoluta assunzione di responsabilità. Le Commissioni antimafia della XV e dell'attuale XVI legislatura hanno affrontato la questione varando entrambe documenti che sono stati denominati «codici etici», cui peraltro il presente disegno di legge attinge in sostanziale misura per quanto riguarda il catalogo dei reati e delle situazioni giuridiche ritenute sensibili in relazione al problema affrontato.

A prescindere dagli esiti delle successive indagini disposte dalle medesime Commissioni, con lo scopo di verificare (anche) la pratica efficacia dei detti «codici», indagini che sono state peraltro esse stesse oggetto di critica per la relativa modalità di progettazione ed attuazione, non può non essere immediatamente osservato come abbia immediatamente prevalso l'opinione comune dell'inadeguatezza «di fondo» dello strumento, centrato sulla aspettativa di un effetto di *moral suasion* nei confronti dei partiti e degli altri movimenti e formazioni politiche (cui i codici sono espressamente destinati), di tutti quei soggetti - in definitiva - cui compete la formazione e la presentazione delle liste dei candidati alle competizioni elettorali (quelle sole, peraltro, finalizzate al rinnovo delle amministrazioni locali).

La pratica della *moral suasion*, e non già un più incisivo strumento di interdizione, non appare dunque, e in definitiva, un'appagante soluzione della questione, anche indipendentemente da una non secondaria serie di lacune, e di aree non coperte, che vi fanno da inevitabile corollario.

Di qui la scelta che il disegno di legge ora proposto opera.

Lo stesso, prendendo le mosse da un radicale mutamento del «bersaglio», che non è più costituito dal partito o dal soggetto politico che elabora, forma e presenta le liste dei candidati, ma dai candidati stessi direttamente, prescrive che chi intenda candidarsi (ovvero essere candidato) debba formare un documento, secondo la previsione dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui dichiara (quindi, «con cui informa») dell'eventuale sussistenza di procedimenti penali in corso o, a maggior ragione, di sentenze nei suoi confronti (ovvero nei confronti dei suoi più stretti familiari), per reati di associazione mafiosa, ovvero per reati compiuti in contesto mafioso, ovvero - ancora - per quei reati che sono «spia» della possibile sussistenza del fenomeno, oltre che per tutti quegli ulteriori reati la cui conoscenza da parte dei cittadini elettori, per essere compiuti contro lo Stato, ovvero per rivestire particolare gravità, ovvero (ancora) per essere percepiti in termini di grave disvalore, è parsa rispondere al principio di trasparenza cui si intende che la candidatura debba essere sottomessa.

Il documento così formato da ciascun candidato è allegato alla lista che lo comprende, ed è indispensabile per consentire l'eleggibilità del medesimo.

La sussistenza di procedimenti penali in corso, di sentenze di condanna e quant'altro, non è dunque di per sé ostativa all'elezione del candidato ad una carica pubblica (salvi, ovviamente, i casi in cui ciò è espressamente previsto da specifiche norme di legge), a condizione che l'elettore sia tuttavia stato

posto nella trasparente condizione di conoscere la situazione giudiziaria di chi intende scegliere come proprio pubblico rappresentante.

La sua mancanza, ovvero la sua non veridicità (secondo il dettaglio normativo che l'articolato offre), determina viceversa l'ineleggibilità del candidato, ovvero la sua decadenza (ove la circostanza sia accertata solo successivamente al completamento dell'iter formativo dell'elezione).

Ed è dunque questa la «sanzione» che il disegno di legge innovativamente introduce (ben al di là di quanto previsto dai richiamati «codici etici», e - tuttavia - pur nel rispetto verso gli altrettanto ricordati cardini costituzionali in materia di scelta democratica dei rappresentanti politici). Senza peraltro tacere dell'estensione della previsione, sebbene in termini ritenuti proporzionalmente più appropriati, alle situazioni in cui versano i più vicini congiunti di ciascun candidato, e - ancora - dell'estensione della previsione alla «copertura» di qualsiasi ruolo pubblico, da quello di parlamentare europeo o nazionale, a quello di eletto o di nominato in un'amministrazione locale o in una società a rilievo pubblico.

La lettura dell'articolato consentirà un superiore approfondimento delle previsioni, oltre che dei meccanismi introdotti per la loro applicazione, oltre che per il controllo dei fenomeni che saranno generati ed accertati.

Sarà inoltre possibile (e probabilmente necessario) aggiungere previsioni e disposizioni di corollario, che garantiscano in vantaggio dei candidati, secondo criteri di stretta pertinenza, il puntuale mantenimento di un bilanciamento corretto tra il (parziale) sacrificio che essi volontariamente compiono, in relazione al proprio diritto alla riservatezza, con il valore della trasparenza e della consapevolezza (quindi della maggiore libertà) che viene per mezzo di ciò assicurata agli elettori.

Si intende dire che le informazioni liberamente conferite dai candidati, in ossequio

alla legge che il presente disegno propone (oltre che alla loro volontà di candidarsi), possono (anzi devono) essere senz'altro oggetto di diffusione e pubblicazione, proprio perché lo scopo sia raggiunto, alla stretta condizione - tuttavia - che ciò avvenga per l'appunto in maniera pertinente, in maniera leale e non allusiva, in maniera completa e documentata (ove altre siano le risultanze), giacché il verificarsi di una non corretta in-

formazione in argomento, per fatto di chiacchierata, e di coloro che gestiscono i sistemi di comunicazione in particolare, non potrebbe certamente limitarsi ad integrare ipotesi di denigrazione o di diffamazione, ma individuerrebbe senz'altro più grave condotta, a rilevanza penale, da specificamente individuare nel contesto dei reati di turbativa elettorale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Presentazione delle liste alle elezioni
e dichiarazioni dei candidati)*

1. Insieme con le liste dei candidati alle elezioni per il Parlamento europeo, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, per i consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali deve essere presentata la dichiarazione di ciascun candidato, da rendere ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante se nei confronti del medesimo, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia pendente un procedimento penale in relazione al quale sia pervenuta l'informazione di garanzia prevista dall'articolo 369 del codice di procedura penale, sia stato notificato l'avviso previsto dall'articolo 419, comma 1, del codice di procedura penale, sia stato comunque disposto il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero se egli si trovi in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero se sia stato condannato con sentenza anche non definitiva, ovvero ancora se sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, allorquando tali condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

2) delitti di estorsione ai sensi dell'articolo 629 del codice penale e di usura ai sensi dell'articolo 644 del codice penale;

3) delitti di riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita ai sensi degli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

4) delitto di traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

5) delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354;

6) delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero commessi nei confronti dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea;

b) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

d) si trovi in condizione di incandidabilità ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ovvero sia stato sospeso, dichiarato decaduto o rimosso ai sensi degli articoli 59 e 142 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, fermi restando gli ulteriori effetti previsti dalle predette disposizioni nelle ipotesi dalle medesime considerate;

e) si trovi in condizione di incandidabilità ai sensi del comma 11 dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fermi restando gli ulteriori effetti previsti da tale disposizione nelle ipotesi dalla medesima considerate.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 attesta altresì se il coniuge del candidato, i

suoi parenti entro il secondo grado o gli affini entro il primo grado siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera *a*), ovvero se gli stessi si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di misure cautelari personali o di pene detentive.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 non si applicano nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato ovvero di applicazione di misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Nomina dei componenti delle giunte regionali, provinciali e comunali. Nomina degli amministratori di altri enti)

1. I presidenti delle regioni, i presidenti delle province e i sindaci provvedono alla nomina dei componenti delle rispettive giunte dopo che i medesimi hanno reso la dichiarazione prevista dall'articolo 1.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale o comunale;

b) della giunta regionale o del presidente della regione, della giunta provinciale o del presidente della provincia, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano, in quanto compatibili, anche alle nomine di chi assume funzioni di amministratore o di direzione o di controllo negli enti pubblici o nelle società controllate dagli enti territoriali di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Ineleggibilità e decadenza)

1. La mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 1, ovvero l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dallo stesso previsti, ovvero ancora la non veridicità della dichiarazione resa costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 1 tale disposizione si applica soltanto nel caso in cui la non veridicità della dichiarazione derivi da una consapevole omissione da parte dell'interessato.

2. La mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 2, ovvero l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dallo stesso previsti, ovvero ancora la non veridicità della dichiarazione resa comporta la decadenza dalla carica. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 1 tale disposizione si applica soltanto nel caso in cui la non veridicità della dichiarazione derivi da una consapevole omissione da parte dell'interessato.

3. Resta ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4.

(Giudizi relativi a cause di ineleggibilità al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati)

1. Al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti, i giudizi relativi alla causa di ineleggibilità di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Art. 5.

(Giudizi relativi a cause di ineleggibilità al Parlamento europeo)

1. Per i giudizi relativi alla causa di ineleggibilità di cui al comma 1 dell'articolo 3, in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Art. 6.

(Contestazione dell'ineleggibilità e pronuncia della decadenza relativamente ai consigli regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 4 e 5, quando successivamente all'elezione risulti la causa di ineleggibilità di cui al comma 1 dell'articolo 3, il consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale di cui l'interessato fa parte gliela contesta entro i successivi sessanta giorni.

2. Il consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale ha venti giorni di tempo per formulare osservazioni.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 7, il termine di venti giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente.

5. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo alla sua adozione, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

7. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale ordinario competente per territorio.

Art. 7.

(Giudizi per la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale)

1. Il procedimento per la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale può essere promosso da qualsiasi cittadino elettore davanti al tribunale ordinario competente per territorio, con ricorso da notificare all'interessato, nonché al sindaco, ovvero al presidente della regione, della provincia o della circoscrizione.

2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

4. Contro la sentenza del tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di decadenza dalla carica di componente della giunta regionale, provinciale o comunale nonché di amministratore di altri enti)

1. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 si applicano, in quanto compatibili, anche qualora risulti la mancanza delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, ovvero l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dallo stesso previ-

sti, ovvero ancora la non veridicità della dichiarazione resa.

Art. 9.

(Natura delle disposizioni della legge)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali della legislazione dello Stato agli effetti di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 122 della Costituzione e dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165.

2. Relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i principi desumibili dalle disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 10.

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per la sua attuazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì le modalità con le quali è assicurata la pubblicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

